N. 01670/2016REG.PROV.COLL.
N. 08355/2013 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8355 del 2013, proposto da:

Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato di Lecce, in persona del presidente e legale rappresentante *pro-tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Liliana Farronato, con domicilio eletto presso il medesimo difensore in Roma, Piazzale delle Belle Arti, 1;

contro

Leadri s.r.l., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati Federico Massa e Francesco Cantobelli, con domicilio eletto presso l'avvocato Federico Massa in Roma, via Claudio Monteverdi, 20;

nei confronti di

Provincia di Lecce, in persona del presidente e legale rappresentante *pro-tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Giovanna Capoccia, con domicilio eletto presso la Segreteria di questa Sesta sezione del Consiglio di Stato in Roma, piazza Capo di Ferro 13;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. PUGLIA - SEZ. STACCATA DI LECCE: SEZIONE I n. 1955/2013, resa tra le parti, concernente mancata iscrizione della società Leadri srl nel registro delle imprese per l'attività di gestione di

discariche

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Leadri Srl e della Provincia di Lecce;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 31 marzo 2016, il consigliere di Stato Giulio Castriota Scanderbeg e uditi per le parti gli avvocati Farronato e Massa;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.- La Camera di Commercio Industria, Agricoltura e Artigianato di Lecce impugna la sentenza del Tribunale amministrativo regionale della Puglia, sez. di Lecce, 18 settembre 2013 n. 1955 che ha accolto il ricorso proposto dalla società LEADRI srl avverso il provvedimento camerale n. 1908/2012 recante il rigetto della istanza della predetta società finalizzata alla sua iscrizione nel registro delle imprese per l'attività di gestione di discariche. Tale ultima attività è stata svolta dalla LEADRI srl quale socia della società consortile Ambiente & Sviluppo, aggiudicataria della gara per l'affidamento in concessione della costruzione e gestione di una piattaforma per il trattamento dei rifiuti a servizio del bacino LE/1.

L'appellante si duole della erroneità della gravata sentenza e ne chiede la riforma insistendo preliminarmente per la declaratoria di inammissibilità del ricorso di primo grado per difetto di giurisdizione dell'adito giudice amministrativo.

Si è costituita in giudizio l'appellata società LEADRI srl per resistere all'appello e per chiederne la reiezione.

All'udienza pubblica del 31 marzo 2016 la causa è stata trattenuta per la sentenza.

2.- L'appello è fondato e va accolto sul preliminare ed assorbente profilo afferente la carenza di giurisdizione dell'adito giudice amministrativo.

L'atto in primo grado impugnato è un diniego di iscrizione della società

LEADRI srl nel registro delle imprese.

3.- La questione preliminare da dirimere, sul piano processuale, è quella di stabilire quale giudice abbia giurisdizione sulle cause che riguardano le iscrizioni (o le mancate iscrizioni) nel registro delle imprese.

A parer del Collegio, non par dubbio che la controversia in oggetto rientri nell'alveo della giurisdizione ordinaria, tale soluzione risultando imposta da argomenti di carattere sia testuale che sistematico.

3.2 -Sul piano della interpretazione letterale delle disposizioni normative che qui devono trovare applicazione, vale al proposito osservare che, ai sensi dell'art. 2189 cod. civ.:

- le iscrizioni nel registro sono eseguite su domanda sottoscritta dall'interessato;
- prima di procedere all'iscrizione, l'ufficio del registro deve accertare l'autenticità della -sottoscrizione e il concorso delle condizioni richieste dalla legge per l'iscrizione ;
- il rifiuto dell'iscrizione deve essere comunicato con raccomandata al richiedente;
- questi può ricorrere entro otto giorni al giudice del registro, che provvede con decreto.

Inoltre, ai sensi dell'art. 2192 cod.civ., contro il decreto del giudice del registro l'interessato, entro quindici giorni dalla comunicazione, può ricorrere al tribunale dal quale dipende l'ufficio del registro. Il decreto che pronunzia sul ricorso deve essere iscritto d'ufficio nel registro.

Dal chiaro tenore delle disposizioni suindicate si ricava che la legge ha operato una chiara scelta nell'affidare alla cognizione del giudice ordinario il sistema dei rimedi giudiziali da esperire avverso la mancata iscrizione dell'impresa da parte dell'ufficio del registro nonchè contro il decreto del giudice del registro.

3.3. Peraltro, anche ragioni di carattere sistematico impongono il medesimo risultato ermeneutico posto che la iscrizione (o la mancata iscrizione) di un soggetto nel registro delle imprese è attività accertativa semplice, che suppone la verifica della ricorrenza o meno delle condizioni legali per farvi luogo. Detta

verifica non richiede l'esercizio di discrezionalità amministrativa, posto che gli atti di iscrizione o di rifiuto di iscrizione assumono i tratti dell'atto dovuto, ad emanazione vincolata, in quanto direttamente correlati all'accertamento o meno delle condizioni legali per far luogo o meno alla iscrizione predetta; il carattere vincolato di tali atti è peraltro collegato al fatto che gli stessi soddisfano ad un tempo l'interesse particolare del soggetto richiedente l'iscrizione e l'interesse pubblico sotteso agli effetti della pubblicità-notizia relativa ai fatti salienti di un'impresa attiva su un mercato.

4.- Tali considerazioni rendono quindi coerente la scelta del legislatore di devolvere al giudice ordinario, secondo il richiamato sistema impugnatorio, la cognizione delle controversie *in subjecta materia.*

5.- Per quanto detto, l'appello merita di essere accolto sull'assorbente primo motivo afferente il difetto di giurisdizione del giudice adito. In riforma della impugnata sentenza, va dichiarata la inammissibilità del ricorso di primo grado per difetto di giurisdizione.

Ferme restando le eventuali preclusioni e decadenze già intervenute, ai sensi dell'art. 11 cod. proc. amm. sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se il processo è riproposto innanzi al giudice ordinario, entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente decisione.

6.- Le spese del doppio grado di giudizio possono essere compensate tra le parti, avuto riguardo al carattere meramente processuale della sentenza.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello (RG n.8355/13), come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione il ricorso di primo grado annullando senza rinvio la sentenza impugnata.

Spese del doppio grado di giudizio compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 31 marzo 2016, con l'intervento dei magistrati:

Luciano Barra Caracciolo, Presidente

Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere, Estensore

Dante D'Alessio, Consigliere

Andrea Pannone, Consigliere

Vincenzo Lopilato, Consigliere

L'ESTENSORE **IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 02/05/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)